

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

XLII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 DICEMBRE 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINELLI

INDICE	PAG.		PAG.
Congedo:	PAG.		
PRESIDENTE	527	PASSONI	538, 539, 542, 543
Comunicazione del Presidente:		NAPOLITANO FRANCESCO.	540, 541, 542, 543
PRESIDENTE	528	TREBBI	541, 542, 543
Inversione dell'ordine del giorno:		LARUSSA, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo</i>	541
PRESIDENTE	528	Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Disegno e proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		Istituzione di un diritto fisso per gli autoveicoli e i rimorchi adibiti al trasporto di cose, importate temporaneamente in Italia ed appartenenti a persone residenti stabilmente all'estero. (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>). (1049)	544
Agevolazioni tributarie in materia di edilizia. (<i>Modificato dal Senato</i>). (1153-B);		PRESIDENTE	544
ALPINO ed altri: Proroga delle agevolazioni fiscali nel settore dell'edilizia nuova e di ricostruzione. (1372)	528	BIMA, <i>Relatore</i>	544
PRESIDENTE	528, 529, 531, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 543, 544	FANELLI, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i>	544
TAVIANI, <i>Ministro delle finanze</i>	528, 531, 532, 534	Votazione segreta:	
SCARLATO, <i>Relatore</i>	529, 531, 533, 537, 539, 543	PRESIDENTE	545
ALBERTINI	531, 535		
FALETRA	532		
ANGELINO PAOLO	533		
PRETI	533, 534, 536		
ZUGNO	534		
GORRIERI	534		
TRIPODI	535		
BIMA	535		
SERVELLO	536, 537, 541		
PATRINI	537		
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	537, 539, 542		

La seduta comincia alle 9.50.

LONGONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Negrari.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE: Partecipa alla seduta a sua richiesta senza voto deliberativo il deputato Gorrieri.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro Taviani, che ringrazio per essere stamane intervenuto alla riunione della nostra Commissione, mi ha fatto presente che non può trattarsi a lungo per urgenti impegni di Governo. Pertanto mi ha pregato di proporre alla Commissione l'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito il disegno di legge n. 1153-B e la proposta di legge n. 1372, ad esso abbinata.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Agevolazioni tributarie in materia di edilizia (Modificato dal Senato) (1153-B); e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Alpino ed altri: Proroga delle agevolazioni fiscali nel settore dell'edilizia nuova e di ricostruzione (1372).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Agevolazioni tributarie in materia di edilizia» e della proposta di legge di iniziativa del deputato Alpino ed altri: «Proroga delle agevolazioni fiscali nel settore dell'edilizia nuova e di ricostruzione».

Do la parola all'onorevole Ministro che ha delle dichiarazioni da fare.

TAVIANI, Ministro delle finanze. Prendo la parola per chiarire alcuni aspetti del problema allo scopo di mettere in condizione gli onorevoli colleghi di poter decidere con coscienza.

In sostanza si tratta di aspetti puramente tecnici e non si può parlare quindi di un contrasto vero e proprio tra i due rami del Parlamento.

Come gli onorevoli colleghi certamente ricorderanno, questo provvedimento doveva essere presentato, in un primo tempo, all'esame della Camera; poi lo stesso Presidente Leone espresse il parere di presentarlo in prima lettura all'esame del Senato, da dove sarebbe poi venuto all'esame della Camera insieme agli altri miglioramenti di copertura per i miglioramenti a favore degli statali. Il Senato scartò tutti quei prov-

vedimenti che potevano preludere ad un iter molto lungo ed approvò il disegno di legge, in sede di Commissione competente, apportandovi però delle modifiche che erano non profonde limitatamente alla scala delle agevolazioni erariali, ma che erano addirittura radicali per quanto si riferisce a quella delle agevolazioni fiscali comunali e provinciali. La Commissione Finanze e tesoro del Senato giunse a queste modifiche dopo lunga discussione ed in contrasto con la posizione governativa. Giunto all'esame della Camera, il provvedimento venne preso in esame da questa Commissione, la quale si rese ben conto della entità delle modifiche apportate dal Senato, specialmente in relazione allo articolo 1, il cui contenuto era stato svuotato, sicché — d'accordo col Governo — ripristinò il testo governativo sanzionando peraltro gli articoli 2, 3, 4 e 5. Il provvedimento ritornò così all'esame dell'altro ramo del Parlamento nel testo modificato dalla Camera. Assegnato alla V Commissione, venne però rimesso all'esame dell'Aula a seguito di regolamentare istanza presentata dal rappresentante del gruppo comunista. In Aula si manifestò un orientamento piuttosto strano. Gli unici gruppi politici che presero posizione furono quelli comunista e socialista, i quali, con dichiarazioni di voto, dissero che il compromesso raggiunto era il massimo accettabile; che essi erano contrari alle concessioni fatte dalla Commissione del Senato ma che le accettavano unicamente per evitare un contrasto con la Camera dei Deputati; il gruppo missino e democratico italiano prese, invece, una posizione netta contro il testo approvato dalla Commissione del Senato e si dichiarò favorevole al ripristino del testo governativo, ma non intervenne con emendamenti; il gruppo democristiano non si presentò compatto: alcuni senatori presero netta posizione contro il testo approvato dalla Commissione del Senato e si dichiararono favorevoli al testo governativo, altri difesero ad oltranza il testo della Commissione e vi fu un senatore che si dichiarò addirittura contrario a qualsiasi progetto.

Il testo proposto dalla Commissione fu poi approvato con i voti di una metà del gruppo democristiano e con quelli socialisti e comunisti.

Il provvedimento è ora di nuovo all'esame di questa Commissione. Come si vede, non si tratta di una questione politica ma di un problema i cui aspetti sono puramente tecnici. Questa è la situazione. Cosa deve fare, ora, il Governo? Ovviamente si rimette alla volontà

del Parlamento in quanto non vuole intervenire in una questione diventata ormai così delicata. Non credo tuttavia, arrivati al punto in cui siamo, che si possa bocciare il provvedimento governativo e che ci si possa rivolgere alla proposta Alpino in quanto, così facendo, si porrebbe il Governo nella condizione di non poter più agire. Infatti, il giorno in cui il disegno di legge fosse respinto, il Governo per sei mesi non potrebbe più intervenire in questo settore, per lo meno con un provvedimento avente questo specifico oggetto. Questa sarebbe una prima soluzione, che comporterebbe l'inconveniente cui ho accennato ma che — comunque — sarebbe una soluzione.

Una seconda soluzione potrebbe essere quella di modificare radicalmente l'articolo 1 introducendovi magari il contenuto del testo Alpino. Sarebbe una soluzione possibile, fermi però restando gli articoli 2, 3, 4 e 5 ormai votati e non più modificabili, ovviamente. In questo caso nascerebbe spontanea la domanda: cosa farà l'altro ramo del Parlamento?

Una terza soluzione potrebbe essere quella di approvare il disegno di legge così come ci è pervenuto dal Senato, salvo poi, fra qualche anno, il riprendere in esame la questione.

Una quarta soluzione potrebbe essere quella di fare il compromesso del compromesso. Come il Senato ha fatto un compromesso tra il testo governativo e quello della Camera, così ora la Camera dovrebbe fare il compromesso del compromesso.

Il Governo, mentre si dichiara ovviamente contrario alla prima soluzione, quella cioè di bocciare il testo governativo, non può opporsi alla soluzione del compromesso in quanto al Senato accettò questa soluzione e lo disse chiaramente in Aula.

Questo, onorevoli colleghi, era quanto sentivo di dire loro.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola all'onorevole relatore, vorrei ringraziare il ministro per la sua esposizione illustrativa dell'attuale posizione del disegno di legge e vorrei fare brevemente presenti alcune considerazioni.

La prima è questa. Noi dobbiamo discutere soltanto su ciò che è stato modificato dal Senato, e quindi sull'articolo 1. È vero che l'articolo 2 ha avuto una modifica, ma si tratta di una pura modifica di forma (dopo le parole « decreto legislativo » sono state aggiunte le parole: « del Capo provvisorio dello Stato »).

La seconda è questa. Mi sembra di aver già detto l'altro ieri che non ci troviamo di

fronte ad un conflitto tra i due rami del Parlamento, ma soltanto di fronte al gioco normale del sistema bicamerale, gioco, però, che non deve esasperarsi. Terza ed ultima considerazione: qualsiasi decisione intendiamo prendere, ed a maggior ragione se si tratta di modificare il testo a noi pervenuto, è necessario prenderla oggi in modo che il Senato possa in giornata o domani mattina al massimo avere la possibilità di esaminare il nuovo testo.

Dopo queste brevi considerazioni, dò la parola all'onorevole relatore che illustrerà le modifiche apportate dal Senato.

SCARLATO, Relatore. Onorevoli colleghi, credo che raramente la buona disposizione di un Governo di dare tempestivo ed organico assetto ad un settore della vita di relazione, si sia incontrata, anzi potremmo dire, si sia scontrata con un diverso atteggiamento del Parlamento o almeno con uno dei suoi due rami: invero, il disegno di legge presentato fin dall'aprile al Senato ci è ritornato dopo la seconda rielaborazione che ne ha fatto l'altro ramo del Parlamento, soltanto il 4 dicembre, a pochi giorni dal termine utile del dicembre 1959 e a pochissimi giorni dall'inizio del periodo feriale.

In tale rilievo non vi è ombra di polemica, ma solo la constatazione (non il sospetto) che il Senato, non potendo escludere l'eventualità di un nostro diverso avviso sulla contesa e complessa materia, non abbia visto nel 31 dicembre 1959 un termine decisivo per le sorti dell'edilizia nazionale.

Se il Senato ha implicitamente riconosciuto ciò, se la tentazione di convincerci in fretta del contrario di quanto la Commissione ritenne all'unanimità di deliberare qualche mese addietro, comporta i pericoli connaturati a tutte le repentine conversioni, se tutto il settore interessato nella sua parte imprenditoriale e nei suoi strati popolari e proletari (ricorderò una presa di posizione ufficiale della Federazione italiana lavoratori costruzioni e affini, aderente alla C.I.S.L.) confortò con la sua solidarietà il deliberato della nostra Commissione, non riesco a vedere ragioni sufficientemente capaci a farci approvare integralmente un testo di cui non condividessimo l'intero disposto.

Tranne che non si apprezzino le ragioni che il Senato — e non credo pacificamente — ha ricercato e poste a sostegno del suo deliberato. Saranno, in tal caso, appunto motivi di meditata sostanza e non considerazioni più o meno opinabili che ci indurranno a modificare il nostro primitivo atteggiamento,

adeguandolo al nuovo, riveduto testo del Senato.

Fatta questa premessa, mi esimerò — (per non tediare la Commissione) — dal ripetere quanto è a tutti noto circa i motivi da me indicati nella prima relazione che accompagnava il provvedimento, relazione che ebbe il consenso della Commissione. Il Senato ha vagliato attentamente quella relazione soppesando con diligenza gli argomenti in essa sostenuti, al punto da esprimere su taluni di essi un diverso avviso. Ma io ritengo questi argomenti — non certo per amore di tesi — tuttora validi e fondati.

Evidentemente, i pericoli che a me sembravano insiti nel primo testo del Senato, sono stati maggiormente presenti alla scienza e alla coscienza degli onorevoli senatori i quali hanno ampliato e migliorato il loro primo sistema di agevolazioni. Credo che l'unica vera sostanziale ragione che ha indotto il Senato a non accettare tutta intera la nostra impostazione e le conclusioni che ne scaturiscono, sia stata una permanente, preoccupata e rispettabile visione degli interessi finanziari degli Enti autarchici: comune e provincia. Il timore, forse in parte fondato, di vedere privati gli erari comunali e provinciali del gettito delle sovrimposte sui fabbricati, ha suggerito ed ispirato l'atteggiamento dei senatori, specie di alcuni che sono ottimi ed illuminati amministratori comunali e li ha portati a dividere in due il campo delle mitigazioni fiscali: quello delle imposte erariali (più vasto e comprensivo); e quello delle sovrimposte comunali e provinciali, con un sistema di riduzioni scalari molto più celere del primo.

È questo il punto fondamentale di dissenso su cui, credo, debba incentrarsi la nostra attenzione e su cui brevemente intratterò gli onorevoli colleghi.

Al riguardo, sarà bene rilevare che è illusorio poter pensare di sanare la finanza locale ritoccando il quadro delle imposizioni fiscali, in materia edilizia e prescindendo da una organica e definitiva riforma di tutte le strutture dell'entrata e della spesa dei bilanci locali, sulla base di una diversa distribuzione tra Stato ed Enti locali sia delle spese che delle entrate. E se pure può avere una percentuale di verità l'affermazione che non tutto e sempre può rimandarsi all'avvento del meglio, lontano e chimerico, non è men vero però che appare del tutto ingiustificato il voler provvedere a turare le falle della finanza locale aggravando, contestualmente o per effetto, il problema ancora pesante della

casa per gli italiani, alla cui soluzione debbono concorrere al livello delle rispettive competenze e possibilità lo Stato non meno che gli Enti autarchici. E ciò soprattutto, ponendo mente alla rigida localizzazione dell'industria edilizia sia nel suo aspetto finalistico (la costruzione di abitazioni per i residenti dei singoli comuni), sia nella sua fase produttiva per l'impiego di maestranze e di risorse locali.

Se si considera, poi, che l'imposta sui fabbricati rappresenta circa il 6 per cento del reddito imponibile, le sovrimposte comunali e provinciali ammontano a circa il 25 per cento del reddito stesso, si avrà — ove si mantenesse il testo del Senato — che quanto più il beneficio è concentrato tanto più forte e quindi ingiusta risulterebbe la pressione fiscale a vantaggio della comunità già avvantaggiata.

Né può avere fondamento l'osservazione da qualcuno sollevata al Senato che il sorgere di nuovi fabbricati crea sempre nuovi oneri ai comuni e alle provincie per le strade da costruire e i servizi da estendere; che, anzi, se lo sgravio fiscale è una concausa per favorire il decentramento degli abitanti, ben venga. Una politica edilizia, economica o fiscale che trascurasse i motivi umani e civili della casa per arroccarsi sulla linea di una rigida economia a danno dei pubblici, elementari servizi, sarebbe una politica che nell'atto stesso in cui favorisce i grandi addensamenti demografici, gli alveari umani, rifiuta di accettare e valorizzare le più recenti e preziose esperienze di un sano, civile, moderno indirizzo edilizio e di sviluppo urbanistico. Non solo, ma non si è ancora dimostrato a quanto ammonterebbe il maggior gettito per gli enti locali se si riducessero le agevolazioni, né tanto meno se, comunque, questo maggior gettito varrebbe a compensare le conseguenze dannose derivanti dalla flessione dell'attività edilizia, non tanto per quanto attiene alla corresponsione di tributi erariali, comunali e provinciali, quanto per la diminuita occupazione di manodopera e per i riflessi negativi su tutte le attività complementari.

Mi si obietterà che il ragionamento è reversibile nel senso che la riduzione delle agevolazioni determinerà una flessione nell'industria edilizia. Ma qui rispondo che non solo la conseguenza è fisiologica e naturale e quindi trova nella legge della natura la sua spiegazione (e l'economia ha una propria fisiologia) ma aggiungo che questo sistema della parità di regime fiscale per le imposte statali e degli enti autarchici ha indubbiamente contribuito in misura determinante

alla meravigliosa fioritura edilizia del dopoguerra e non rientra certo nei nostri doveri innovare col fondato pericolo di turbare un felice e fecondo equilibrio.

Aggiungo, solo in ultimo, per non dare una intonazione meridionalistica ad un problema che postula, a mio avviso, identità di soluzione qualunque sia il punto e il meridiano d'osservazione: il testo del Senato prevede l'esenzione ordinaria di soli cinque anni della sovrimposta per le costruzioni realizzate dopo il 1964. Orbene, chi può onestamente prevedere che nel giro di dieci anni il problema della casa nel Mezzogiorno, dei bassi napoletani, dei sassi di Matera, o delle caserme avrà trovato integrale soluzione o comunque una soluzione tale da legittimare una maggiore fiscalità per le costruzioni di alloggi popolari?

Basta al riguardo un solo timido dubbio a rendere la Commissione proclive più all'abbondanza che alla deficienza in tale delicato settore della vita nazionale.

Concludo, perciò, onorevoli colleghi, proponendo alla Commissione di adottare un testo che pur non disattendendo le ragioni allegate dai senatori a sostegno della loro tesi, non ripudi del tutto le posizioni che la nostra Commissione assunse in sede di primo esame. Un testo cioè che concorrendo il principio della simmetria tra i due tipi di imposizione sanciti dalla Camera, adottati per entrambi gli ordini di tributi il sistema scalare deliberato dal Senato per le imposte erariali.

In tale soluzione che non vuole rappresentare il solito approdo compromissorio, credo possano confluire ed ancorarsi i distinti punti di vista variamente e scrupolosamente pensosi del pubblico bene.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore che ha così bene illustrato gli emendamenti introdotti dal Senato e dichiaro aperta la discussione sulle modifiche apportate dal Senato.

ALBERTINI. A nome del gruppo socialista, dichiaro che non approviamo le modificazioni proposte dal Senato.

TAVIANI, *Ministro delle finanze*. Questo mi fa piacere, mi fa piacere la concordia tra i socialisti di questa Commissione e quelli dell'altro ramo del Parlamento...

ALBERTINI. Evidentemente vi è stato un equivoco; equivoco che noi speriamo qui di potere sanare. È ovvio che aderendo alle proposte sia del ministro che del relatore non pensavamo di modificare in blocco il testo senatoriale perché ciò avrebbe significato portare un contributo al dissidio o per meglio

dire al dissenso tra la nostra Commissione e il Senato.

Ci siamo limitati a porre in evidenza l'opportunità, attraverso una parziale modifica, di uniformare il trattamento fiscale in materia, sia per quanto riguarda le imposte erariali, sia per quanto si riferisce alle sovrimposte comunali e provinciali.

In altri termini, si è cercato di determinare una scala unica di imposizione sulla base di precisi elementi, prima di applicare la sovrimposta. Un diverso criterio non avrebbe senso, sia perché le sovrimposte non fanno in sostanza che incidere con maggiore forza sull'imposta già esistente, sia per non caricare gli uffici competenti di un gravoso lavoro, dato che l'applicazione differenziata sarebbe limitata nel tempo, sia infine per una questione di logica giuridica: come non può esservi una sovrastruttura se manca la struttura, così non può esservi una sovrimposta se manca l'imposta.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, credo che per rendere più piana ed agevole la discussione, sarebbe più opportuno passare subito all'esame degli articoli.

SCARLATO, *Relatore*. Propongo che sia scelto come testo base per la discussione il disegno di legge n. 1153-B.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore Scarlato.

(È approvata).

Dò quindi lettura dell'articolo 1 del disegno di legge a suo tempo approvato dalla nostra Commissione:

ART. 1.

(Esenzione dall'imposta sui redditi dei fabbricati).

I fabbricati di nuova costruzione destinati ad uso di abitazione non di lusso, anche se comprendono uffici e negozi per una superficie non eccedente il quarto di quella totale nei piani sopra terra, sono esenti dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali per la durata:

- a) di 25 anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1961;
- b) di 24 anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1962;
- c) di 23 anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1963;
- d) di 22 anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1964;
- e) di 20 anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1965;

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1959

f) di 18 anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1966;

g) di 16 anni, se ultimati il 31 dicembre 1967;

h) di 14 anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1968;

i) di 12 anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1969;

l) di 10 anni, se ultimati successivamente al 31 dicembre 1969.

Le stesse agevolazioni si applicano alle costruzioni indicate nell'articolo 5 della legge 11 luglio 1942, n. 843.

Le stesse agevolazioni si applicano anche ai fabbricati destinati ad uso alberghiero limitatamente alle categorie terza e quarta e a locande e pensioni di seconda e terza categoria, costruiti in territori montani determinati ai sensi della legge 30 luglio 1957, n. 657, con esclusione delle località sedi di azienda autonoma di soggiorno e turismo.

Restano ferme le agevolazioni previste dall'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, per i fabbricati la cui costruzione iniziata entro il 31 dicembre 1959 venga ultimata nel biennio successivo all'inizio.

Dò adesso lettura dell'articolo 1, con le modifiche introdotte dal Senato:

ART. 1.

(Esenzione dall'imposta sui redditi dei fabbricati).

« I fabbricati di nuova costruzione destinati ad uso di abitazione non di lusso, anche se comprendono uffici e negozi, purché a negozi non sia destinata una superficie eccedente il quarto di quella totale nei piani sopra terra, sono esenti dalla imposta erariale sui fabbricati per la durata:

a) di anni 25, se ultimati entro il 31 dicembre 1961;

b) di anni 24, se ultimati entro il 31 dicembre 1962;

c) di anni 22, se ultimati entro il 31 dicembre 1963;

d) di anni 20, se ultimati entro il 31 dicembre 1964;

e) di anni 18, se ultimati entro il 31 dicembre 1965;

f) di anni 16, se ultimati entro il 31 dicembre 1966;

g) di anni 14, se ultimati entro il 31 dicembre 1967;

h) di anni 11, se ultimati entro il 31 dicembre 1968;

i) di anni 8, se ultimati entro il 31 dicembre 1969;

l) di anni 5, se ultimati successivamente al 31 dicembre 1969.

I fabbricati di cui al primo comma sono altresì esenti dalle sovraimposte comunali e provinciali per la durata:

a) di anni 20, se ultimati entro il 31 dicembre 1961;

b) di anni 16, se ultimati entro il 31 dicembre 1962;

c) di anni 12, se ultimati entro il 31 dicembre 1963;

d) di anni 8, se ultimati entro il 31 dicembre 1964;

e) di anni 5, se ultimati successivamente al 31 dicembre 1964.

Per i primi due anni successivi alla cessazione della esenzione dalle sovraimposte comunali e provinciali i fabbricati di cui al primo comma, se ultimati entro il 31 dicembre 1969, saranno assoggettati alle sovraimposte stesse nella misura di un terzo nel primo anno e di due terzi per il secondo anno.

Le agevolazioni di cui ai commi che precedono si applicano alle costruzioni indicate nell'articolo 5 della legge 11 luglio 1942, numero 843.

Restano ferme le agevolazioni previste dall'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, numero 408, per i fabbricati la cui costruzione iniziata entro il 31 dicembre 1959 venga ultimata nel biennio successivo all'inizio.

La valutazione dei redditi è fatta dall'Ufficio delle imposte dirette anche per il periodo in cui i fabbricati di cui al presente articolo saranno temporaneamente esenti dall'imposta erariale.

Gli onorevoli Albertini, Paolo Angelini e Passoni propongono di aggiungere al primo comma di questo articolo, dopo le parole « dall'imposta erariale », le parole « e dalle sovraimposte comunali e provinciali » e conseguentemente sopprimere il 2° e il 3° comma dell'articolo 1.

TAVIANI, *Ministro delle finanze*. Ho l'impressione — e vorrei essere corretto se sbaglio — che la Commissione sia ormai nettamente orientata verso una modificazione del testo approvato dal Senato.

FALETRA. Noi siamo preoccupati innanzitutto dell'andirivieni di questo provvedimento da un ramo all'altro del Parlamento, ma crediamo che il provvedimento possa essere ulteriormente ed in senso positivo modificato secondo l'emendamento pro-

posto dai colleghi del gruppo socialista. Sin dalla seduta di ieri abbiamo però chiesto di conoscere quali siano le possibilità concrete che questo provvedimento possa essere varato prima dell'inizio delle vacanze natalizie. Ciò è importante per evitare di incorrere in una *vacatio legis*, che in altre occasioni abbiamo sanato in maniera non del tutto ortodossa, o di acuire un contrasto, che indubbiamente c'è stato, tra la Camera ed il Senato.

PRESIDENTE. Onorevole Faletta, ripeto che non ci troviamo di fronte ad un conflitto tra i due rami del Parlamento, ma di fronte ad un gioco, forse un po' teso, che è proprio del sistema bicamerale. Devo dire che di deliberati difformi ne abbiamo avuti anche di più espressivi, e vorrei dire di più prolungata discussione, nella presente e nelle precedenti legislature. Il relatore, ha fatto notare che, per una pura circostanza ci troviamo a legiferare su questo provvedimento, per la seconda volta, con la spada di Damocle della sessione che sta per scadere. Infatti anche nella scorsa estate noi abbiamo legiferato nella imminenza delle vacanze estive. Il Senato ha ritenuto opportuno di trattenere il provvedimento fino ad oggi. Quale maniera abbiamo ora di appurare se il Senato sarà in grado di accogliere l'emendamento che noi introdurremo oggi? Non esiste questa maniera. Ieri ho detto che mi sarei trovato in imbarazzo nel chiedere al collega della Commissione del Senato notizia circa le loro intenzioni sul provvedimento. La sua risposta ovviamente sarebbe questa: come posso impegnarmi in qualità di presidente ad accogliere la proposta di emendamento formulata dalla Camera?

A me pare, quindi, onorevoli colleghi, che nessuna critica ci si possa muovere se oggi noi deliberiamo con la massima rapidità, anche con l'adozione di modifiche. In questo modo il provvedimento ritornerebbe subito all'esame del Senato che dovrebbe assumere le sue responsabilità.

È con una punta di imbarazzo che il collega relatore ha dovuto constatare che noi per la seconda volta ci troviamo a deliberare nell'imminenza delle vacanze!

SCARLATO, *Relatore*. È una constatazione storica!

PRESIDENTE. È una constatazione di fatto!

ANGELINO PAOLO. Ritengo che il temuto conflitto o dissenso, se così lo si vuol chiamare, tra la Camera ed il Senato possa essere composto. La Camera, per lo meno la nostra Commissione, ha sempre dato prova

di accondiscendenza accettando la scala di esenzione proposta dal Senato per quanto si riferisce all'imposta principale, quella erariale. Il Senato darà un'altra prova di buona volontà accettando che le sovrimposte seguano la stessa scala. Soprattutto per la ragione che è già stata, detta: cioè che si eviterebbe una sovrimposta quando manca l'imposta. Mi pare un po' un'eresia dal punto di vista fiscale. Ciò che forse non potrebbe fare il Presidente della Commissione del Senato potrebbe essere fatto da ciascuno di noi. Ognuno di noi potrebbe, infatti, avvicinare i colleghi del Senato e far loro comprendere che le modifiche apportate rappresentano per tutti un onorevole compromesso.

PRESIDENTE. Vorrei fare una breve considerazione circa la *vacatio legis* che, nell'ipotesi di una modificazione del testo del Senato e di un non accoglimento da parte dello stesso delle modifiche introdotte, si verrebbe a determinare.

Il fenomeno della *vacatio legis*, certo, non è commendevole ed è perciò ovvio che esso deve essere evitato più che sia possibile. Tuttavia, bisogna ammettere che proprio nel settore edilizio non è questo il primo caso. Se mal non ricordo, infatti, nel 1953 scaddero alcune norme relative a talune agevolazioni in materia di edilizia e fu necessario attendere fino all'aprile del 1954 e precisamente con la legge n. 112 di tale anno per avere il provvedimento di sostituzione. Ecco un caso di *vacatio*; né credo (come ho già detto) che sia quello l'unico. Ognuno di noi, anche limitandosi soltanto a frugare nella propria mente, sarebbe in grado di citarne numerosi altri.

PRETI. Non ho detto di essere l'unico membro della Commissione favorevole al testo del Senato; e non riesco a capire perché molti tengano tanto ad allargare le agevolazioni all'edilizia quando ciò sia in contrasto con le direttive economiche di carattere generale.

PRESIDENTE. È chiaro, onorevole Preti, che ella non ha presente il testo del Governo, altrimenti non avrebbe fatto questa affermazione.

PRETI. Il testo del Governo è stato elaborato e presentato dal ministro Taviani, quindi...

PRESIDENTE. Ella ha fatto una certa allusione sull'orientamento della Commissione ed io mi sono permesso di precisare che essa ha ristretto e non allargato le agevolazioni proposte dal Governo.

PRETI. È giusto pensare — credo — che i colleghi della nostra Commissione tengano conto delle argomentazioni che hanno indotto il Senato ad assumere un certo atteggiamento. Quindi, si potrebbero accettare le proposte del Ministro anche in considerazione del fatto che il provvedimento potrebbe essere così approvato più speditamente.

PRESIDENTE. Ella, onorevole Zugno, ha presentato un emendamento all'articolo 1 tendente a sopprimere la lettera *l* del primo comma e la lettera *e* del secondo comma. Ha facoltà di illustrarlo.

ZUGNO. Debbo premettere, prima di entrare nel merito dell'emendamento da me presentato, che condivido l'opinione espressa dal Presidente circa la questione della *vacatio legis*, anche perché data l'importanza e l'ampiezza della materia non dobbiamo dimostrare un'eccessiva fretta, essendo invece opportuno procedere con estrema cautela. Insomma, dobbiamo evitare di dare la nostra approvazione o la nostra disapprovazione soltanto dal punto di vista dei termini di scadenza.

Stando così le cose, esaminiamo con obiettività la questione e soprattutto quali siano, in definitiva, i punti di frizione e di dissenso tra l'atteggiamento assunto dalla Camera e quello assunto dal Senato.

Sembra chiaro che il Senato (anche se non senza contrasto) abbia puntato verso la tutela della finanza locale, mentre così come appare a noi il problema risulta alquanto diverso. Secondo noi, infatti, ciò che più conta — sempre alla stregua del provvedimento in esame — è il problema dell'edilizia che è connesso direttamente con lo sviluppo economico e sociale della nazione, problema peraltro che grava in modo assai pesante anche sui bilanci comunali, costretti notoriamente a stanziare somme notevoli per venire incontro alle inderogabili esigenze dell'edilizia cittadina. E proprio un senatore, che è anche sindaco di un comune, ha dichiarato di aver speso decine di milioni per lo sviluppo dell'edilizia popolare.

PRETI. Ma questa non è mica popolare!

ZUGNO. Appunto, perciò, onorevole Preti, sono dell'avviso che la cosa migliore sarebbe mantenere lo stesso criterio e la stessa esenzione per l'imposta erariale e per le sovrimeposte comunali e provinciali. Tuttavia, il nostro regime tributario ci insegna che il principio dell'identità di applicazione dell'imposta erariale, ai fini della sovrimeposta, è stato ormai infranto e quindi non vi è niente di straordinario se anche per quanto riguarda

l'edilizia si applichi lo stesso concetto, ad esempio, seguito per i terreni.

Per cui, anche per limitare al minimo i contrasti tra Senato e Camera, suggerirei di seguire una via di mezzo. Noi abbiamo proposto dieci anni di esenzione, mentre il Senato la vuole limitare a cinque anni: fissiamo il termine ad otto anni, nella speranza che, su questa base, anche il Senato sia d'accordo.

GORRIERI. Poiché, a quanto pare, la Commissione si orienta verso l'emendamento del testo del Senato, proporrei di estendere le agevolazioni anche alle costruzioni alberghiere delle piccole frazioni dei territori montani.

TAVIANI, *Ministro delle finanze*. Ma non è possibile. Se mai, presentate al riguardo una proposta di legge!

GORRIERI. Onorevole ministro, si tratta di un emendamento del tutto marginale che non rientra nell'ambito della cosiddetta legge per la montagna. La mia proposta riguarda infatti soltanto le piccole frazioni montane con l'esclusione delle località climatiche e turistiche. Si tratta di zone estremamente depresse con alberghi al massimo di terza o quarta categoria. Credo che il Senato non dovrebbe trovare nessuna difficoltà ad accogliere questa proposta.

PRESIDENTE. Debbo chiederle, onorevole Gorrieri, se intende mantenere la sua proposta di emendamento che in tal caso sarebbe aggiuntivo poiché discutiamo sul testo del Senato.

Quando fu presentato l'emendamento che poi divenne un comma dell'articolo 1: «le stesse agevolazioni si applicano anche a fabbricati destinati ad uso alberghiero» feci presente che con ciò si usciva dai limiti del provvedimento in esame. Esso, infatti, aveva di mira l'edilizia per le abitazioni e sia pure condividendo, personalmente, l'utilità di un provvedimento a favore degli alberghi di terza e quarta categoria, ero convinto che avremmo legiferato in maniera non ordinata inserendo anche quella norma. La Commissione, come ricorderete, fu di contrario avviso e deliberò di accogliere l'emendamento. Al Senato però furono sollevate critiche ed eccezioni che per la verità, valutate obiettivamente dal punto di vista di una corretta procedura legislativa, noi dobbiamo riconoscere fondate.

Parlo, s'intende, come membro della Commissione e a me pare che se oggi dovessimo riprendere questo argomento non potremmo più considerarci su un piano realistico di conciliazione dei due punti di vista. Con ciò, evidentemente, non nego che un provvedi-

mento del genere possa essere utile ma quello che sostengo è che non debba essere inserito in questo disegno di legge, che ha per oggetto il regolamento e l'allargamento delle agevolazioni all'edilizia per abitazione. E ciò, anche se si afferma che, fino ad un quarto della superficie, in quei fabbricati possono essere accoglibili locali destinati a negozi. Il negozio, infatti, è funzionale e complementare all'abitazione mentre se dovessimo toccare l'edilizia alberghiera usciremmo veramente fuori dall'argomento.

ALBERTINI. Sono perfettamente d'accordo con quanto detto dal Presidente a proposito dell'emendamento Gorrieri tanto più che il Senato ha accentuato le sue critiche su quell'emendamento — che avevamo proposto ed approvato in Commissione — perché ritenuto eterogeneo.

Per il resto, sono spiacente di dichiarare che il mio gruppo non è in grado di accedere alla proposta di compromesso formulata dal Ministro Taviani per una riduzione dei termini dell'esenzione e sostiene quindi l'opportunità di mantenere la tabella come è stata già formulata e di uniformare anche il pagamento delle sovrimposte.

TRIPODI. Mi riferisco al compromesso del compromesso in relazione al testo introdotto dal Senato. Penso prima di tutto che sia opportuno seguire un criterio di proporzionalità. Ora non si può certo sostenere che questo criterio proporzionale viene accolto quando ci vediamo costretti a sacrificare un'istanza che noi abbiamo sollevata non in questo momento ma fin dallo scorso mese di luglio quando abbiamo dimostrato l'enorme peso rappresentato dalle sovrimposte comunali e provinciali nei confronti dell'imposta erariale. Del resto, implicitamente questa tesi è stata fatta propria dal relatore quando ha precisato che il rapporto tra i due tributi è del 25 e del 6 per cento. Andare incontro al Senato va bene ma non al prezzo di sacrificare un giusto criterio di progressività.

Fermo restando che non insistiamo sulla esenzione, per quanto è detto nel penultimo comma dell'articolo 1, propongo di sostituire le parole « per i fabbricati la cui costruzione iniziata entro il 31 dicembre 1959, venga ultimata nel biennio successivo all'inizio », con le parole « per i fabbricati la cui costruzione anche se iniziata dopo il 31 dicembre 1959 venga ultimata entro il 31 dicembre 1961 ».

PRESIDENTE. Vorrei fare una considerazione come membro della Commissione. Poco prima ho raccomandato, in qualità di

Presidente, di restare il più possibile nel terreno del testo approvato dal Senato; come componente della Commissione devo dire che i punti di vista della Camera e del Senato sono rimasti diversi: la Commissione del Senato si è collocata sul piano dei bilanci degli enti locali ed ha ritenuto che le necessità continuamente fatte presenti dagli enti locali dovessero essere tenute in considerazione anche sul particolare terreno delle agevolazioni nel settore edilizio e quindi ha mirato a ridurre al massimo l'area di esenzione dalle sovrimposte comunali e provinciali; la nostra Commissione, invece, all'epoca della prima deliberazione avvenuta nel mese di luglio di quest'anno, ha avuto dinanzi a sé un altro punto di vista, quello dell'edilizia come incentivo di attività economica e come mezzo idoneo per risolvere determinati problemi di carattere sociale, considerando meno quella che poteva essere ritenuta una minore possibilità di introito da parte degli enti locali.

Devo dire che la nostra Commissione, accedendo al testo che il Senato ha predisposto per quanto ha riferimento alle imposte erariali, dimostra una notevole comprensione nei confronti di quella che è stata la decisione del Senato; però non ritengo commendevole il fatto che si istituiscano due scale diverse. Le considerazioni che l'onorevole relatore ha esposto e che hanno il loro valore sul piano della dottrina, ne hanno uno, non dico maggiore, ma rilevante sul piano pratico. Noi ci troveremo di fronte, infatti, ad un tributo erariale che segue una strada e ad un tributo di carattere locale che ne segue un'altra, con accertamenti ed interventi che — a mio giudizio — non agevolerebbero neppure quel clima di chiari rapporti che occorre creare tra contribuente e fisco. Ed è per questa ragione che io, come componente della Commissione, dichiaro di aderire agli emendamenti presentati dai colleghi Albertini, Angelino Paolo e Passoni, che mi sembrano dare all'articolo 1 un contenuto che ritengo equilibrato e rispondente a quei criteri di compromesso fra due tesi che noi, evidentemente, siamo chiamati a tener presenti. Questi emendamenti mi sembrano cioè più rispondenti alla via media da seguire per l'approvazione di questo disegno di legge.

BIMA. Arrivati a questo punto, credo che non sarebbe male se noi ci sforzassimo di raggiungere l'unità della Commissione perché diversamente, presentandoci al Senato in file sparse, non favoriremmo certamente quella soluzione che tutti auspichiamo e de-

sideriamo. Vorrei chiedere inoltre al collega Zugno se non ritenga di ritirare il suo emendamento, pur ritenendo plausibili le giustificazioni sulle quali egli si fonda. Da parte mia dichiaro che, apprezzando la motivazione dell'onorevole Zugno, voterò tuttavia a favore dell'emendamento Angelino Paolo che mi sembra il più rispondente alle esigenze pratiche.

PRESIDENTE. Desidero far presente che, accogliendo la lettera l) dell'articolo 1, la Camera si allontana notevolmente dal punto di vista che aveva in precedenza accolto. Ma questo costituisce — come dire? — il prezzo del sacrificio che noi dobbiamo sostenere per trovare un modo di intesa col Senato, che, in materia di imposte comunali e provinciali, potrebbe dare anche il suo contributo al fine di non rendere vano lo sforzo cui tutti ci stiamo sottoponendo.

PRETI. Non condivido l'opinione espressa dal Presidente Martinelli nella qualità di membro della Commissione perché non credo che gravi inconvenienti deriverebbero dal fatto che le sovrimposte comunali non avessero la stessa scala delle imposte erariali e che quindi le une verrebbero a cessare prima delle altre. Sotto questo aspetto il testo del Senato potrebbe andare bene? Non riesco poi a comprendere — e chiedo scusa all'onorevole Presidente — perché continuiamo a fare questa discussione con tanto impegno. In definitiva i punti controversi non sono quelli delle lettere a), b), c), d) eccetera, ma soltanto quelli dell'ultima lettera. In altri termini, non c'è discordanza di vedute tra Camera e Senato per quel che avverrà in rapporto ai fabbricati che saranno ultimati nel 1961 o nel 1962, ma soltanto in rapporto a quelli che saranno ultimati dal 1963 in poi. Si tratterebbe quindi di diversa opinione soltanto in ordine a quello che si dovrebbe fare tra quattro, cinque o dieci anni. Ma poiché nessuno può prevedere quella che sarà la situazione economica tra quattro, cinque o dieci anni, non posso pensare che la Camera e il Senato possono avere in questa materia la verità in tasca. È per questo che a me sembra che la Commissione debba fare tutti gli sforzi possibili per avvicinarsi al massimo al testo del Senato, altrimenti è logico pensare che si tratta soltanto di una questione di ripicca. Si potrebbe anche tener conto delle varie opinioni ed accedere all'idea del compromesso per il compromesso, che probabilmente renderebbe possibile l'approvazione di questo provvedimento da parte del Senato entro poco tempo. In caso contrario, ho la

convincione che la legge ritornerebbe ancora una volta al nostro esame e si creerebbe una situazione che, in tredici anni di funzionamento del Parlamento della Repubblica, è senza precedenti.

PRESIDENTE. Ci sono stati dei precedenti!

PRETI. Si riferiscono certamente a quei provvedimenti che si intendeva insabbiare attraverso il continuo rinvio da uno all'altro ramo del Parlamento.

SERVELLO. L'onorevole Preti mi scuserà certamente se ritengo un tantino semplicistica la sua valutazione circa i riflessi che può avere una legge di questa natura sulla economia in generale, e sull'attività edilizia in particolare. Non si può affrontare il problema dello stimolo all'edilizia dicendo che questa legge agirà differenziata attraverso due formulazioni soltanto dal 1963 in poi e che pertanto, oggi come oggi, è preferibile accettare il testo così come è perché altrimenti il Senato potrebbe adontarsene. Mi sembra una ragione troppo modesta, onorevole Preti.

PRETI. Il vero motivo è che il Senato ragiona meglio di noi!

SERVELLO. Onorevole Preti, accettare il testo del Senato significa guardare al 1963, e in relazione alla valutazione dei costi e delle possibilità di sviluppo futuro, vi è una certa preoccupazione in quanto da quella data in poi noi avremmo in sostanza una variazione delle sovrimposte comunali e provinciali. E si sa che queste imposte agiscono in maniera pesante. Pertanto credo che il compromesso per il compromesso possa non risultare positivo ai fini della composizione del dissenso sorto tra Camera e Senato.

PRESIDENTE. Passiamo quindi alla votazione degli emendamenti.

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Albertini al primo comma dell'articolo 1, che per maggiore chiarezza rileggo:

« Al primo comma, dopo le parole « dall'imposta erariale », aggiungere le parole « e dalle sovrimposte comunali e provinciali ».

(È approvato).

Con l'approvazione di questo emendamento aggiuntivo, s'intende assorbito il secondo comma dell'articolo 1.

S'intende pure assorbito l'emendamento soppressivo Zugno della lettera l) del primo comma e della lettera e) del secondo comma.

Occorre ora votare l'emendamento soppressivo Albertini del terzo comma dell'articolo 1 approvato dal Senato.

Pongo in votazione il mantenimento del predetto terzo comma.

(*Non è approvato*).

Al posto del comma soppresso occorre ora collocare il comma secondo del testo approvato a suo tempo dalla nostra Commissione e che, per coordinamento, diventa ora comma secondo.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Vi è ora l'emendamento Tripodi al penultimo comma. Ma esso credo che sia in fondo superfluo. L'emendamento, infatti, aveva una sua ragion d'essere sul presupposto che la legge avrebbe dovuto essere pubblicata prima del 31 dicembre. Ma poiché ciò non è più possibile dovendo ancora ritornare al Senato, l'onorevole Tripodi potrebbe anche ritirarlo.

PATRINI. Occorre una maggiore specificazione al fine di evitare che non sia compreso nella legge il periodo intercorrente tra il 31 dicembre 1959 ed il giorno di entrata in vigore della presente legge. Occorrerebbe quindi dire: « per i fabbricati iniziati entro il termine di entrata in vigore della presente legge ».

PRESIDENTE. La preoccupazione del collega Patrini è giustificata perché effettivamente si avrebbe tale vacanza.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'osservazione fatta dal collega Patrini è giustificatissima perché il provvedimento potrebbe entrare in vigore entro il mese di gennaio, verificandosi così un mese di *vacatio*. Aderisco all'emendamento Tripodi.

SERVELO. L'emendamento Tripodi risolve anche questo problema in quanto in esso si dice: « per i fabbricati iniziati anche dopo il 31 dicembre 1959 ».

SCARLATO, *Relatore*. Anche io aderisco all'emendamento Tripodi.

PRESIDENTE. Per maggiore chiarezza dò ancora una volta lettura dell'emendamento Tripodi sostitutivo del penultimo comma dell'articolo 1:

« Restano ferme le agevolazioni previste dall'articolo 13 della legge 13 luglio 1949, n. 408, per i fabbricati la cui costruzione, anche se iniziata dopo il 31 dicembre 1959, venga ultimata entro il 31 dicembre 1961 ». A questo emendamento l'onorevole rappresentante del Governo ha aderito.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura ora dell'ultimo comma dell'articolo 1 nel testo trasmessoci dal Senato:

« La valutazione dei redditi è fatta dall'Ufficio delle imposte dirette anche per il periodo in cui i fabbricati di cui al presente articolo saranno temporaneamente esenti dall'imposta erariale ».

Questo comma deve essere soppresso in quanto fa riferimento alla diversa scala di esenzione delle sovrimposte comunali e provinciali sui fabbricati.

Pongo quindi in votazione il mantenimento dell'ultimo comma dell'articolo 1, di cui ho dato già lettura.

(*Non è approvato*).

Dopo gli emendamenti testè approvati, l'articolo 1 risulta così formulato:

ART. 1.

(*Esenzione dall'imposta sui redditi dei fabbricati*).

I fabbricati di nuova costruzione destinati ad uso di abitazione non di lusso, anche se comprendono uffici e negozi, purché a negozi non sia destinata una superficie eccedente il quarto di quella totale nei piani sopra terra, sono esenti dalla imposta erariale sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali per la durata:

- a) di anni 25, se ultimati entro il 31 dicembre 1961;
- b) di anni 24, se ultimati entro il 31 dicembre 1962;
- c) di anni 22, se ultimati entro il 31 dicembre 1963;
- d) di anni 20, se ultimati entro il 31 dicembre 1964;
- e) di anni 18, se ultimati entro il 31 dicembre 1965;
- f) di anni 16, se ultimati entro il 31 dicembre 1966;
- g) di anni 14, se ultimati entro il 31 dicembre 1967;
- h) di anni 11, se ultimati entro il 31 dicembre 1968;
- i) di anni 8, se ultimati entro il 31 dicembre 1969;
- l) di anni 5, se ultimati successivamente al 31 dicembre 1969.

Le stesse agevolazioni si applicano alle costruzioni indicate nell'articolo 5 della legge 11 luglio 1942, numero 843.

Restano ferme le agevolazioni previste dall'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, numero 408, per i fabbricati la cui costruzione

anche se iniziata dopo il 31 dicembre 1959 venga ultimata entro il 31 dicembre 1961.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 2.

Ecco il testo approvato dalla nostra Commissione:

« I termini per le agevolazioni previste in materia di ricchezza mobile dagli articoli 71 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, 90 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, 15 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 1969 ».

Il Senato ha proposto ed approvato il seguente testo:

« I termini per le agevolazioni previste in materia di ricchezza mobile dagli articoli 71 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, 90 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, 15 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 1969 ».

Come si vede, trattasi di un emendamento di forma. Pongo pertanto in votazione l'articolo 2 nel testo formulato dal Senato.

(È approvato).

Do lettura dell'ordine del giorno a firma degli onorevoli Passoni e Albertini:

« La Commissione Finanze e Tesoro della Camera

« Impegna il Governo a considerare e comprendere nelle case di abitazione non di lusso tutte le costruzioni previste dalla legge 21 giugno 1938, n. 1094 ».

Personalmente porrei al posto della parola « impegna » l'altra « invita ».

PASSONI. L'ordine del giorno da noi proposto avrebbe potuto costituire anche un eventuale emendamento, ma un emendamento in questa materia avrebbe aggravato la situazione anziché favorirne il rapido sviluppo.

Noi abbiamo presentato l'ordine del giorno perché riteniamo necessaria una precisazione nella interpretazione della espressione: « ... case di abitazione non di lusso » in relazione ad una prassi sempre seguita dal Ministero delle finanze di dare ad essa una portata estensiva. Ora, contro questo orientamento ministeriale, a quanto risulta vi sono state obiezioni ed opposizioni da parte di appaltatori di imposte comunali, i quali hanno spesso sostenuto le

loro eccezioni davanti alla Magistratura; e tra l'altro mi pare che in quest'ultimo periodo vi sia stata una sentenza del Tribunale di Roma favorevole alla interpretazione estensiva di questa espressione.

A questo proposito debbo aggiungere che vi è anche una proposta di legge dei senatori Alberti e Fenoaltea che si propone di risolvere la questione. La proposta di legge è stata assorbita dalla discussione generale sul progetto attualmente al nostro esame.

Pertanto si impone una assicurazione da parte del Ministero che esso manterrà l'interpretazione estensiva finora seguita e pertanto si opporrà alle argomentazioni degli appaltatori. Mi auguro che il Governo possa accettare questo ordine del giorno essendo null'altro che la conferma di una linea già seguita, sotto questo profilo, dal Ministero delle finanze.

PRESIDENTE. Debbo rilevare che il testo del regio decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1094, è così denso di richiami che non rende agevole capire quali fossero le vere intenzioni del legislatore. A riprova di ciò vi leggo i due primi articoli:

ART. 1.

« I fabbricati contemplati dagli articoli 1 e 2 della legge 7 giugno 1928, n. 1780, nonché dall'articolo unico della legge 23 giugno 1930, n. 899, la cui costruzione o ricostruzione sia stata iniziata alla data del 1° dicembre 1936 e denunciata al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette entro il termine perentorio del 25 febbraio 1937, ai sensi dell'articolo unico del regio decreto-legge 26 dicembre 1936, n. 2293, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1208, potranno fruire della esenzione venticinquennale dall'imposta e dalle relative sovrimposte anche se ultimati dopo il 31 dicembre 1937, ma entro il 31 dicembre 1938, ferma restando, ad ogni effetto, in tal caso, la decorrenza dell'esenzione stessa dal 1° gennaio 1938 ».

ART. 2.

« Il reddito dei nuovi fabbricati ad uso di civile abitazione, anche se comprendano negozi, e delle sopraelevazioni a fabbricati preesistenti, la cui costruzione sia stata iniziata dopo il 1° dicembre 1936 e che saranno ultimati ed atti all'uso cui sono destinati, entro il 31 dicembre 1950, sarà assoggettato alla normale imposta erariale ed alle relative sovrimposte comunali e provinciali gradual-

mente in ragione di un venticinquesimo del reddito accertato, dopo il biennio di esenzione normale, per modo che il reddito stesso venga integralmente tassato al venticinquesimo anno successivo alla scadenza del biennio di esenzione.

Agli effetti del beneficio previsto dal comma precedente sono equiparati alle case di civile abitazione gli edifici scolastici, le caserme, gli ospedali, le case di cura, i ricoveri, le colonie climatiche, i collegi, gli educandati, gli asili infantili, gli orfanotrofi e simili ».

Ora vorrei chiedere all'onorevole Passoni: non sarebbe meglio fare richiamo al secondo comma dell'articolo 2 anziché a tutta la legge?

PASSONI. Esattissimo: facciamo pure così.

VALESECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il richiamo che il decreto-legge n. 1094 del 1938 fa nel primo articolo alla legge precedente individua delle posizioni che sono, almeno per una parte, in contrasto con quanto abbiamo approvato.

Infatti il primo comma fissa lo scopo della legge nell'agevolazione dal punto di vista tributario delle costruzioni non di lusso. Ora la legge n. 899 del 1930 estendeva l'agevolazione tributaria alle autorimesse. Oggi le autorimesse le abbiamo comprese, nella revisione della materia delle agevolazioni fiscali all'edilizia popolare, come elementi della casa suscettibili di essere pure agevolati, e quindi sotto questo aspetto l'ordine del giorno sarebbe superfluo in quanto già realizzato.

Il rinvio, invece, ad altra legge, e cioè alla legge 7 giugno 1928, n. 1780, non è possibile perché ci porta ad una contraddizione — come dicevo — con il testo approvato. L'articolo 1 della legge del 1928 stabilisce infatti che è concessa l'esenzione dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimeposte comunali e provinciali per 25 anni ai privati proprietari ed enti che intraprendono la costruzione di case di civile abitazione, anche se comprendono negozi, nonché sopraelevazioni di edifici già costruiti. Questo l'aspetto dell'esenzione fiscale per la casa di civile abitazione, di lusso e non di lusso.

Ora è chiaro che la legge 1094 del 1938 richiamava questo nel suo articolo 1 ed estendeva l'esenzione a tutto ciò che si poteva fabbricare e che rientrasse sotto la dizione di « civile abitazione »: quindi anche alle ville dei divi alle porte di Roma!

L'onorevole Passoni intende riferirsi nell'ordine del giorno agli ospedali ecc., che in

quella legge all'articolo 2 sono assimilati — agli effetti dell'esenzione — alle case, e il Presidente ha ben puntualizzato il caso quando ha detto che più che ad un richiamo alla legge 1094 nella sua concezione generica ci si sarebbe dovuti richiamare al 2° comma dell'articolo 2 in cui si estendono i benefici a queste costruzioni di uso pubblico.

E posso dire che sotto tale aspetto un ordine del giorno posso accettarlo come raccomandazione, per lo studio della questione.

SCARLATO, *Relatore*. Condivido l'osservazione in merito fatta dal Sottosegretario Valsecchi. Mi pare che tutte queste considerazioni, per quanto valore possano avere, siano subordinate ad una condizione preliminare. Io ritengo che non si possa con un ordine del giorno invitare il Governo a provvedere in materia fiscale. In materia di esenzione fiscale non vi può essere applicazione analogica. Le esenzioni sono soltanto quelle previste dalla legge, quindi neanche il Governo con tutta la sua buona volontà può equiparare alle case non di lusso le caserme, gli ospedali ecc. Soltanto una legge potrebbe estendere queste agevolazioni ai casi indicati.

VALESECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Infatti ho dichiarato di accettare l'ordine del giorno come raccomandazione per studio, nel senso di studiare il sistema migliore per raggiungere l'obiettivo prefisso. È chiaro che trattandosi di materia fiscale il Governo non può procedere se non con decreti da presentare alle Camere con procedura d'urgenza.

PASSONI. Do atto senz'altro all'onorevole Sottosegretario della imprecisione con la quale ho formulato l'ordine del giorno, imprecisione che rettifico senz'altro nel senso indicato dall'onorevole Presidente.

Desidero dire anche che mi ritengo — anche a nome dei miei colleghi — soddisfatto nel senso che il rappresentante del Governo ha accettato l'ordine del giorno come punto di partenza per lo studio di una interpretazione più larga delle agevolazioni tributarie, confermando implicitamente il principio già applicato dal Ministero.

PRESIDENTE. I deputati Passoni e Albertini hanno modificato il loro ordine del giorno in questo modo:

« La Commissione Finanze e Tesoro della Camera

invita il Governo

a studiare la possibilità di promuovere gli opportuni provvedimenti legislativi al fine di estendere le agevolazioni di cui alla pre-

sente legge alle costruzioni edilizie di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 21 giugno 1938, n. 1094 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura del seguente ordine del giorno presentato dai deputati Napolitano Francesco, Gorrieri, Carra, Servello, Tripodi:

« La Camera,

considerato che il disegno di legge n. 1153-B concernente agevolazioni tributarie in materia di edilizia, approvato dal Senato con emendamenti nella seduta del 3 dicembre 1959, non contempla agevolazioni tributarie per gli esercizi alberghieri;

considerato che la Camera si era già in precedenza favorevolmente espressa per la estensione delle agevolazioni tributarie di cui sopra anche agli esercizi alberghieri approvando apposito emendamento successivamente soppresso dal Senato;

considerato che il Senato, pur convenendo sulla opportunità di concedere agevolazioni tributarie a favore delle costruzioni alberghiere, in relazione alla necessità di incrementare e potenziare le attrezzature ricettive, le quali nel passato hanno normalmente usufruito di tali agevolazioni, in vista dell'incremento che il movimento turistico, specie dall'estero, registra annualmente con enormi vantaggi per l'economia nazionale, ha espresso l'avviso che la materia delle agevolazioni tributarie agli esercizi alberghieri debba formare oggetto di apposito provvedimento;

invita il Governo

a voler esaminare la possibilità di presentare un apposito disegno di legge per la concessione di agevolazioni tributarie a favore delle costruzioni alberghiere in genere, ivi compresi gli stabilimenti idrotermali o balneari, i rifugi alpini ed ogni altra opera od impianto in genere che costituisca coefficiente per l'incremento turistico ».

Prima di dare la parola al presentatore dell'ordine del giorno, vorrei ricordare che nell'iter molto laborioso del disegno di legge n. 1153, noi abbiamo ad un certo momento preso in considerazione la parte più modesta dell'edilizia alberghiera, in correlazione alla modestia delle abitazioni non di lusso che intendevamo favorire con le agevolazioni fiscali.

E se qui si accenna agli esercizi alberghieri in genere, noi andiamo fuori ancora maggior-

mente da quello che è il tema discusso dalla Commissione Finanze e tesoro.

NAPOLITANO FRANCESCO. Desidero rispondere alle osservazioni fatte dal Presidente. Se fossimo voluti restare a quella che era la primitiva articolazione della legge, noi avremmo dovuto presentare un emendamento e in tal caso la sua osservazione sarebbe stata giustificata e pertinente. Invece con questo ordine del giorno vogliamo affrontare il problema su più vasta scala, cioè sul piano del turismo in Italia, che rappresenta una delle fonti più importanti dell'economia del nostro paese.

Inoltre è noto che occorre incrementare tale attività soprattutto per avere delle quote aggiuntive del turismo in Italia, specialmente nel Mezzogiorno, dove le attrezzature sono assolutamente insufficienti perché questa industria è antieconomica. Quindi, incoraggiando e sviluppando l'industria alberghiera nel Mezzogiorno, indubbiamente veniamo a fare un'opera positiva sul piano economico.

Ecco perché con l'ordine del giorno si invita il Governo ad esaminare il problema su più vasta scala anche in relazione alla creazione di un ministero apposito, quello del turismo, il che significa che il Parlamento ha tenuto conto dell'importanza dell'attività turistica nel nostro Paese.

Quindi prego la Commissione di approvare l'ordine del giorno e invito il Governo ad esaminare seriamente il problema.

PRESIDENTE. Prima di aprire la discussione sull'ordine del giorno, desidero far presente alla Commissione una preoccupazione di carattere formale che in questo momento mi assilla. Noi non abbiamo discusso il tema dell'edilizia alberghiera, mentre è evidente che un ordine del giorno che la Commissione approvasse dovrebbe nascere da una discussione fatta intorno ad un determinato tema. Mai abbiamo posto all'ordine del giorno il tema dell'edilizia alberghiera considerato in sé sotto il profilo delle agevolazioni fiscali, perché sotto il profilo di industria la competenza non è nostra, ma della Commissione della industria. Noi soltanto abbiamo considerato, in sede di esame di un provvedimento riguardante agevolazioni tributarie in materia edilizia, un aspetto marginale — marginale non per la sua importanza sociale, ma per quello che poteva essere il carattere del provvedimento che esaminavamo — cioè la costruzione di fabbricati destinati ad uso alberghiero, limitatamente alle categorie terza e quarta, e fabbricati destinati a locande e

pensioni di seconda e terza categoria, costruiti in territori montani.

Ora, non avendo noi esaminato qui il problema delle agevolazioni fiscali per l'edilizia alberghiera in genere, abbiamo titolo per approvare questo ordine del giorno?

SERVELLO. Innanzi tutto l'ordine del giorno rappresenta soltanto una raccomandazione. Inoltre voglio far notare che abbiamo avuto agevolazioni non solo per le costruzioni alberghiere in territori montani, ma anche per le costruzioni alberghiere in genere. Poiché non abbiamo voluto proporre nessun emendamento al disegno di legge, ci limitiamo a fare una raccomandazione al Governo!

TREBBI. Nelle precedenti discussioni fatte su questo argomento avevamo localizzato la questione ad alcune categorie alberghiere e ad altre attività delle zone dei territori montani. Proponendo un ordine del giorno che investe tutto il problema alberghiero delle zone montane, mi pare che si vada a porre un problema molto ampio che va al di là delle categorie che avevamo previsto. Per queste ragioni la mia parte non crede di poter votare questo ordine del giorno. Se si va oltre quelle categorie che erano state previste e approvate dalla Commissione della precedente discussione, noi non siamo d'accordo.

NAPOLITANO FRANCESCO. Vorrei fare osservare in ordine a quanto ha detto il collega Trebbi che, tra l'altro, qui non si tratta di categorie alberghiere più o meno di lusso. Inoltre è risaputo che l'industria alberghiera è quella che impiega un maggior numero di lavoratori, quindi il nostro ordine del giorno mira anche a favorire le aree depresse del Mezzogiorno. Come si vede, il problema non è solo di natura economico-finanziaria, ma anche sociale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il Sottosegretario di Stato per il Turismo, onorevole Larussa. Poiché è la prima volta che egli viene nella nostra Commissione, gli porgo il nostro saluto e gli dò la parola.

LARUSSA, *Sottosegretario di Stato per il turismo*. Ringrazio il Presidente del saluto rivoltomi. Desidero poi dare un chiarimento. In materia turistica oggi da noi non ci sono i famosi ricchi. A differenza di altri paesi, da noi un albergo si fa col mutuo. Io sono stato in Grecia, dove il turismo è nascente, e ho appreso che in quel paese l'albergo è costruito dallo Stato, il quale poi lo affida in gestione col pagamento di un fitto, ciò che consente dei prezzi più modesti.

È bene tener presente che da noi l'attività turistica o alberghiera occupa un numero di lavoratori maggiore di quello della Montecatini, della Fiat e della Snia Viscosa messe insieme. Quindi il problema riguarda il datore di lavoro, ma soprattutto i lavoratori.

Gli albergatori, quando presentano una pratica di mutuo alberghiero, hanno diritto ad averlo fino al 50 per cento del costo, restituibile in 25 anni. Di modo che chi costruisce un albergo *ex novo* ha una gestione che in partenza si presenta onerosa, perché deve pagare questo mutuo.

Dobbiamo quindi guardarci il problema turistico nel suo insieme; una discriminazione tra alberghi A o B o C, a mio avviso, non è confacente, tanto più che oggi il nostro turismo è in piena evoluzione. È finito praticamente il turismo dei ricchi ed è entrato nelle masse. Dobbiamo perciò occuparci di far stare bene la gente e di non farla pagare molto, anche in concorrenza con altre nazioni che hanno dei prezzi inferiori ai nostri.

In passato l'industria alberghiera non godeva delle agevolazioni sull'edilizia. Invece al Senato fu esplicitamente invitato il Governo a fare un provvedimento a parte. Anche l'ordine del giorno Napolitano è un invito rivolto al Governo perché studi il problema, che investe la costruzione alberghiera, gli stabilimenti idrotermali, gli ostelli, i rifugi alpini e ogni altra opera che costituisca interesse per l'incremento turistico. Anche il *camping* oggi attraverso una legge sulla pararicettività rientrano nel campo turistico; per fare un *camping* bisogna avere l'autorizzazione della pubblica sicurezza e la gestione può quindi essere gravata di tasse.

Per tutte queste considerazioni mi associo all'ordine del giorno Napolitano, che è un invito per il Governo a presentare una legge. Io sono sicuro che il Governo studierà la questione che interessa tutto il paese e presenterà la legge.

Un ultimo chiarimento. L'amico Napolitano ha accennato a una situazione di particolare disagio in cui si trovano gli albergatori del sud. Il Sottosegretario onorevole Valsecchi mi domandava quali sono a questo proposito i compiti della Cassa del Mezzogiorno, compiti che furono estesi con la legge del 1951. Dico subito che, mentre la vecchia legge sulla Cassa del Mezzogiorno comprendeva il turismo, oggi questo è escluso. Si disse allora in occasione di questa modifica che si sarebbe presentata una legge a parte. Però questo non è stato fatto. Ad ogni modo, se il comitato dei Ministri deciderà di dare

un aiuto al turismo, la Cassa del Mezzogiorno potrà fare dei mutui, ma non regalerà certamente i denari; saranno soltanto delle operazioni bancarie!

Ripeto quindi che mi associo all'ordine del giorno, sicuro che con gli accorgimenti che anche i parlamentari suggeriranno, il Governo farà in modo di dargli esecuzione.

NAPOLITANO FRANCESCO. È stato proprio nel tentativo di agevolare la votazione che l'ordine del giorno è stato formulato nei termini testé letti dal Presidente. Per quanto poi riguarda il merito, invitiamo il Governo ad esaminare attentamente le nostre proposte circa la possibilità di estendere o meno le agevolazioni anche alle altre categorie, dopo aver valutato se ciò sia economicamente e socialmente opportuno.

TREBBI. Deve essere specificato che non si tratta di abitazioni di lusso, quantunque io ritengo che l'ordine del giorno sia improponibile.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Io credo che non sia proprio il caso di scandalizzarci se in occasione della discussione di un argomento, altri se ne richiama, in quella lunga connessione di anelli che in fondo costituisce la sostanza dei nostri dibattiti.

L'osservazione del Presidente è senza dubbio fondata in quanto, effettivamente, siamo qui fuori dal tema vero e proprio che forma oggetto del disegno di legge. Ma non si può nemmeno escludere che, per il semplice fatto che si parla di costruzione di case, sia in un certo senso lecito considerare che le case non servono soltanto per le abitazioni ma anche a tanti altri usi, tra cui quello alberghiero. Tant'è, che poco fa abbiamo approvato un ordine del giorno del collega Passoni con il quale si invitava il Governo a considerare benevolmente anche le esigenze edilizie degli ospedali, delle scuole, ecc. E qualcuno ha fatto giustamente osservare che talvolta anche le scuole e gli ospedali si possono presentare come imprese di lusso.

Ritengo perciò che il problema meriti un'attenta considerazione. Mi consentano i colleghi che per un istante mi abbandonino a ricordi personali: sono nato, come del resto il Presidente Martinelli, sulle sponde di un lago turisticamente famoso...

TREBBI. ... in riva al quale vi sono anche alberghi famosi.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. ... che vive di turismo. Abito a 40 chilometri da Saint Moritz ai confini dell'Italia e conosco abbastanza a fondo la

vita e il funzionamento dei grandi alberghi cosiddetti di lusso. L'esperienza dei nostri operatori di banca dice che un albergatore diventa proprietario del suo albergo solo dopo tre tentativi, con il primo tentativo fallisce, con il secondo rischia di fallire, con il terzo infine, si salva. E la prova di ciò è che oggi quasi tutti i grandi alberghi sono nelle mani delle banche cui sono pervenuti attraverso successivi fallimenti.

Si tratta quindi di un particolare tipo di industria da guardare con grande attenzione, ed io che sono nato in una famiglia di gente d'albergo posso ben dire per cognizione diretta che non esiste nessun'altra industria così aleatoria come quella alberghiera.

Ho voluto dire tutto ciò, onorevoli colleghi, per sottolineare il fatto che il problema non solo esiste ma va valutato in tutti i suoi riflessi. Ecco perché non ho nulla in contrario ad accettare l'ordine del giorno. Se nell'agosto di quest'anno abbiamo potuto avere due grandi soddisfazioni (pareggio della bilancia commerciale per la prima volta e il favorevole andamento nella bilancia dei pagamenti) ciò è stato dovuto, non lo si dimentichi, soprattutto all'afflusso turistico.

Il Ministro delle finanze, per quanto riguarda la sfera di propria competenza, dichiara che esaminerà attentamente il problema prospettato dall'ordine del giorno. Soltanto, mi permetto pregare il proponente di volere modificare la formula relativa al Governo dicendo che si invita « ad esaminare la possibilità di presentare nel più breve tempo possibile... » invece di usare la formula attuale. E ciò perché prima occorre studiare il problema e poi, a seconda dei limiti e dei modi, presentare eventuali provvedimenti legislativi. Si tratta, in definitiva, anche di occupare manodopera in questo caso cuochi, camerieri; del resto in altri settori lo Stato interviene per occupare metallurgici e braccianti.

PASSONI. Non credo che il nostro ordine del giorno sia analogo a quello Napolitano. Il nostro ordine del giorno, infatti, riguarda una materia che non è di univoca interpretazione, ma è soggetta da tempo a vertenze di carattere giudiziario, quindi lo sforzo fatto per favorire una certa interpretazione può bene inquadrarsi nell'ambito della materia trattata da questo disegno di legge.

L'ordine del giorno Napolitano, invece, pone problemi di altra natura e personalmente, quindi, non sono convinto della utilità e soprattutto della opportunità di quell'ordine del giorno in questa sede. Ciò non

esclude però, che non sarei alieno dal considerare favorevolmente una proposta di legge che avesse per scopo l'esame della situazione alberghiera e le relative agevolazioni, purché ciò non avvenga in questa sede.

PRESIDENTE. Prima di procedere oltre, vorrei sgomberare il terreno dall'eccezione di improponibilità fatta dall'onorevole Trebbi a proposito dell'ordine del giorno Napolitano. La questione è regolata dall'articolo 81 del Regolamento, il quale recita testualmente: « Durante la discussione generale o prima che si apra possono essere presentati ordini del giorno concernenti il contenuto della legge, che ne determinino o ne modifichino il concetto o servano d'istruzioni alle Commissioni...

Tutti gli ordini del giorno sono votati al termine della discussione generale ».

Debbo aggiungere che, in data 30 luglio 1958 la Presidenza della Camera dando istruzioni ai presidenti delle Commissioni ha ricordato in materia di applicazione di norme regolamentari che si è ormai consolidata la consuetudine modificativa dell'articolo 81 del Regolamento nel senso che gli ordini del giorno svolti nel corso della discussione generale in Commissione, sono votati al termine della discussione degli articoli anziché prima dell'esame di essi. Dunque, siamo nella sede competente.

Rimane ora da vedere se l'ordine del giorno Napolitano concerna o meno il contenuto del provvedimento in esame. È evidente che abbiamo inserito la materia alberghiera — sia pure per un riflesso — nell'esaminare il disegno di legge per l'edilizia popolare. Ve l'abbiamo inserita con una regolare votazione e dopo la relativa discussione, equiparando taluni tipi di edifici alberghieri minori alla edilizia popolare per abitazione.

Qui dobbiamo procedere per analogia in assenza di un riferimento preciso. Per prassi, quando si svolge la discussione in aula, vediamo che gli ordini del giorno relativi alla approvazione di uno stato di previsione della spesa di un Ministero sono a volte assai più eterogenei dell'ordine del giorno Napolitano rispetto a questo disegno di legge.

Constatato, perciò, che il tema delle agevolazioni tributarie in ordine a talune particolari costruzioni alberghiere è stato trattato, mi sembra, che — per conseguenza — la questione dell'improponibilità debba essere respinta.

Rimane, infine, semmai, una questione di opportunità, di merito, sulla quale questione del resto non ho mancato di esporre prima il mio punto di vista. Ma non bisogna dimentici-

care che sull'opportunità ogni valutazione deve essere lasciata, per quanto attiene alla sua competenza, al Governo. Di fronte alla dichiarazione del rappresentante del Governo il quale dice di accettare come raccomandazione l'invito rivoltogli dalla Commissione con la presentazione di un ordine del giorno, penso sia molto difficile al presidente della Commissione stessa accogliere l'eccezione di inopportunità.

TREBBI. Signor Presidente, pur non essendo un competente in materia di regolamento, sono tuttora convinto della validità della mia eccezione. Tuttavia, tengo a dichiarare che non ne faccio una questione di principio.

SCARLATO, *Relatore*. Non esito ad esprimere la mia meraviglia per la piega presa dalla discussione assolutamente sproporzionata all'entità del problema. Non vedo, infatti, come possano sussistere dubbi sulla proponibilità di un ordine del giorno che si richiama ad una particolare questione di edilizia alberghiera su cui si discusse e si votò in sede di primo esame di questo disegno di legge senza che ciò suscitasse scandalo.

La meraviglia diventa ancora più grande quando consideriamo che l'ordine del giorno Passoni, già approvato, invita il Governo ad estendere le agevolazioni a determinati settori (ospedali, scuole, ecc.) quando l'ordine del giorno Napolitano si limita a rivolgere un invito al Governo a predisporre uno studio sull'argomento.

Come si può non cadere nel paradossale quando si afferma che con quell'ordine del giorno si vuole proteggere e favorire la grande industria alberghiera?

TREBBI. Non ho detto questo.

PASSONI. Vorrei chiarire un po' il nostro pensiero. Noi siamo convinti che non è il caso di rivolgere un invito al Governo per provvedere alla presentazione di provvedimenti atti ad agevolare taluni settori dell'industria edilizia alberghiera. Noi siamo convinti che questa non sia la sede. Ma non già perché siamo contrari alla concessione di queste agevolazioni, bensì perché riteniamo che il problema delle agevolazioni tributarie nel settore alberghiero debba essere affrontato in maniera globale considerando nel suo insieme tutta l'industria alberghiera in relazione allo sviluppo turistico del nostro paese, senza attardarci con interventi settoriali che il più delle volte portano più confusione che benefici.

NAPOLITANO FRANCESCO. Non sono d'accordo su una eventuale modifica del-

l'ordine del giorno perché, associandomi alla considerazione fatta poco fa dal nostro Presidente, a mio avviso si uscirebbe fuori del seminato. Nel mio ordine del giorno ho invitato il Governo ad occuparsi della questione soltanto sotto il profilo tributario e non è possibile in questa sede interessarsi del profilo turistico.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Napolitano Francesco ed altri nella formulazione di cui è stata già data lettura.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta. Desidero informare la Commissione che la proposta di legge Alpino ed altri n. 1372 si intende assorbita dal disegno di legge n. 1153-B.

Discussione del disegno di legge: Istituzione di un diritto fisso per gli autoveicoli e i rimorchi adibiti al trasporto di cose, importati temporaneamente in Italia ed appartenenti a persone residenti stabilmente all'estero (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (1049).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di un diritto fisso per gli autoveicoli e i rimorchi adibiti al trasporto di cose, importati temporaneamente in Italia ed appartenenti a persone residenti stabilmente all'estero », già approvato dalla competente Commissione del Senato nella seduta del 9 aprile 1959.

In precedenti sedute in sede referente della nostra Commissione abbiamo esaminato questo provvedimento, ed abbiamo sufficientemente dibattuto l'argomento, ma occorre un chiarimento del Ministro dei trasporti.

La Commissione Finanze e tesoro ha poi richiesto in data 3 dicembre 1959 che l'esame del disegno di legge in questione le venisse deferito in sede legislativa e la Presidenza della Camera ha quindi accolto la richiesta.

L'onorevole relatore ha facoltà di riferire.

BIMA, *Relatore*. Faccio presente che su questo disegno di legge c'è stata una lunga discussione in sede referente, durante la quale ho manifestato alcune perplessità che poi l'intervento del Ministro Angelini ha completamente chiarito e fugato. Per questi motivi devo dichiarare che sono favorevole al testo come è ora formulato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FANELLI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in sede referente in Commissione furono formulate alcune perplessità in merito al disegno di legge in discussione e cioè che esso sarebbe in contrasto con il trattato del M. E. C. Ritengo doveroso informare i membri della Commissione che tali perplessità possono essere fugate dal fatto che il provvedimento riguarda unicamente nazioni che non fanno parte del M. E. C. Il Ministero dei trasporti ha affermato che esso riguarda unicamente nazioni, come l'Austria, la Svizzera, la Danimarca ecc., che applicano nei confronti dei nostri automezzi che vanno all'estero una tariffa differenziata.

Chiarite queste perplessità, ritengo che il disegno di legge possa essere sollecitamente approvato per consentire che l'istituzione di un diritto fisso per gli autocarri ed i rimorchi, temporaneamente importati dall'estero, possa essere adeguato alle tariffe che le altre nazioni praticano nei confronti degli autotrasportatori.

PRESIDENTE. Poiché nessuno altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Gli autoveicoli e i rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dall'estero ed appartenenti a persone residenti stabilmente all'estero, sono soggetti ad un diritto fisso di lire 1.500 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di cose trasportate.

Per le percorrenze non superiori a cento chilometri il diritto fisso dovuto è di lire 1.000 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di cose trasportate.

Il diritto fisso deve essere corrisposto per ogni viaggio effettuato in entrata o in uscita dal territorio italiano.

(È approvato).

ART. 2.

In esecuzione di accordi intervenuti con altri Governi, o di convenzioni internazionali oppure quando sussista reciprocità di trattamento tributario o per esigenze dei traffici, possono essere concesse esenzioni o ridu-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1959

zioni dal pagamento del diritto fisso, di cui all'articolo 1, con decreto del Ministro delle finanze d'intesa con quello dei trasporti.

(È approvato).

ART. 3.

Per il pagamento del diritto fisso, per le infrazioni e per quant'altro non espressamente previsto nella presente legge, valgono, in quanto applicabili, le norme del testo unico 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni ed aggiunte.

Il Ministro delle finanze può, con proprio decreto, stabilire nuove modalità di pagamento del diritto fisso di cui all'articolo 1 del presente testo.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato, a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Agevolazioni tributarie in materia di edilizia ». (Modificato dal Senato). (1153-B).

Presenti e votanti	38
Maggioranza	20
Voti favorevoli	36
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge 1153-B risulta assorbita la proposta di legge Alpino n. 1372.

« Istituzione di un diritto fisso per gli autoveicoli e i rimorchi adibiti al trasporto di cose, importati temporaneamente in Italia ed appartenenti a persone residenti stabilmente all'estero ». (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (1049).

Presenti e votanti	38
Maggioranza	20
Voti favorevoli	38
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albertini, Angelino Paolo, Audisio, Bigi, Bima, Calasso, Castellucci, Cossiga, Curti Aurelio, Faletra, Giglia, Grilli Giovanni, Landi, Longoni, Malfatti, Marotta Michele, Martinelli, Mitterdorfer, Monasterio, Montanari, Silvano, Napolitano Francesco, Natali, Nicoletto, Patrini, Passoni, Pigni, Radi, Raffaelli, Restivo, Rossi Paolo Mario, Russo Vincenzo, Scarlato, Servello, Tantalò, Trebbi, Tripodi, Vicentini, Zugno.

La seduta termina alle 13.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI